

**STATUTO DEL CONSIGLIO  
PASTORALE PARROCCHIALE**

**STATUTO DEL CONSIGLIO  
PARROCCHIALE  
PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**DIOCESI DI LATINA – TERRACINA  
SEZZE – PRIVERNO**

**LATINA 2015**

# **STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE NATURA E FINALITÀ**

## **Articolo 1**

Il CPP è un organismo consultivo, presieduto dal Parroco, attraverso il quale i fedeli collaborano nel promuovere il bene e la crescita della comunità parrocchiale (cfr. can. 536).

## **Articolo 2**

Il CPP persegue i seguenti scopi:

- a. promuovere una vita di comunione, riflettendo sulla situazione della comunità parrocchiale;
- b. elaborare un piano pastorale parrocchiale in conformità alle indicazioni diocesane e alle direttive del Vescovo;
- c. contribuire allo sviluppo del dialogo con le istituzioni sociali, culturali ed educative presenti sul territorio;
- d. verificare il cammino compiuto dalla comunità parrocchiale.

## **COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA**

## **Articolo 3**

Il CPP è composto da:

- a. il parroco, i sacerdoti e i diaconi che hanno incarichi pastorali in parrocchia;

- b. un rappresentante di ogni comunità religiosa operante in parrocchia;
- c. un rappresentante per ognuno dei principali settori pastorali (catechesi, liturgia, carità, ecc.);
- d. il Presidente parrocchiale di Azione Cattolica (ove esista) e un rappresentante di ogni altra aggregazione laicale presente in parrocchia;
- e. alcuni consiglieri eletti dalla comunità parrocchiale, laddove si ritenga opportuno ricorrere ad elezioni dirette (cfr. Regolamento);
- f. un membro del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici.

Il parroco, inoltre, può nominare fino a tre consiglieri.

#### **Articolo 4**

**§ 1.** Possono essere membri del CPP coloro che:

- a. hanno completato l'Iniziazione cristiana e partecipano attivamente alla vita parrocchiale;
- b. hanno compiuto 18 anni;
- c. sono domiciliati in parrocchia o operanti stabilmente in essa;
- d. vivono in piena comunione con la Chiesa Cattolica, senza avere impedimenti canonici o morali.

**§ 2.** L'incarico di membro del CPP è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello nelle Regioni e negli altri Enti locali e territoriali di qualsiasi livello, nonché con organi decisionali di partito o di organizzazioni,

comunque denominati, che perseguano finalità direttamente politiche.

### **Articolo 5**

§ 1. Il CPP dura in carica cinque anni e assolve le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Pastorale.

§ 2. Costituito il nuovo CPP, il Parroco ne dà comunicazione al Vescovo, indicando l'impegno ecclesiale di ogni membro, e presenta quanto prima alla comunità parrocchiale il nuovo Consiglio secondo le modalità che ritiene opportune.

### **Articolo 6**

§ 1. Il CPP decade quando cessa l'ufficio del Parroco.

§ 2. I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- a. per dimissioni presentate per iscritto al Parroco, al quale spetta decidere se accettarle o respingerle;
- b. per termine del mandato nelle rispettive aggregazioni laicali;
- c. per assenza ingiustificata per tre sessioni consecutive;
- d. per altre cause previste dal Diritto Canonico.

Le assenze vanno giustificate, quanto prima, con comunicazione al Segretario.

§ 3. I Consiglieri decaduti vengono sostituiti in base all'ambito di rappresentanza.

§ 4. I Consiglieri subentrati ad altri nel corso del quinquennio decadono al termine di questo.

### **Articolo 7**

Il Parroco presiede il CPP (can. 536 §1). Egli:

- a. convoca il Consiglio, almeno tre volte l'anno;
- b. stabilisce l'ordine del giorno;
- c. verifica la validità della riunione con la presenza della metà più uno dei Consiglieri; in caso di seconda convocazione la riunione è comunque valida qualunque sia il numero dei presenti.

### **Articolo 8**

Il Segretario è scelto dal Parroco tra i membri del CPP, sentito il parere del Consiglio. Egli:

- a. tiene aggiornato l'elenco dei Consiglieri, trasmette loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno con congruo anticipo, annota le assenze e ne riceve l'eventuale giustificazione;
- b. raccoglie la documentazione dei lavori;
- c. redige il verbale delle riunioni e tiene l'archivio del Consiglio.

### **Articolo 9**

Il CPP, per meglio svolgere il proprio compito, può servirsi di apposite Commissioni.

Esse approfondiscono i problemi pastorali della parrocchia, indicano le possibili soluzioni, e riferiscono i risultati del proprio lavoro al CPP.

Fanno parte delle Commissioni i membri dello stesso Consiglio o anche persone esperte non appartenenti ad esso.

## **REGOLAMENTO PER EVENTUALI ELEZIONI DIRETTE DEI MEMBRI LAICI**

**A)** Il Parroco nomina quattro persone che insieme a lui formano la Commissione elettorale. È bene che il segretario del CPP uscente ne faccia parte. È compito di tale Commissione:

- a. stilare la lista dei candidati;
- b. dare pubblica conoscenza delle elezioni almeno quindici giorni prima delle medesime;
- c. sensibilizzare la comunità circa il significato e il ruolo del CPP;
- d. predisporre quanto è necessario per le operazioni di voto;
- e. controllare la regolarità dello svolgimento delle elezioni.

**B)** Sono elettori tutti i fedeli della parrocchia che abbiano concluso l'Iniziazione Cristiana e compiuto diciotto anni.

**C)** La lista contenga un numero di candidati pari ad almeno il doppio degli eleggibili e possibilmente sia rappresentativa delle varie fasce d'età.

I candidati corrispondano ai requisiti indicati nell'art. 4 dello Statuto.

La comunità parrocchiale sia messa a conoscenza della lista dei candidati almeno la domenica precedente le elezioni.

**D)** La scheda elettorale contenga l'elenco completo dei candidati. Le operazioni di voto avvengono dopo le celebrazioni Eucaristiche della domenica stabilita.

**E)** Ciascun elettore potrà esprimere due preferenze, segnando con una croce i nominativi prescelti.

**F)** Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si ricorrerà al sorteggio.

**G)** Al termine dello scrutinio la Commissione elettorale avrà cura di redigere il verbale con l'indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascun candidato, delle eventuali schede nulle o bianche.

# **STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI NATURA E FINALITÀ**

## **Articolo 1**

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) è un organismo di partecipazione, in cui alcuni fedeli laici collaborano con il Parroco nell'amministrazione dei beni della Parrocchia, secondo le norme del Diritto universale e particolare.

Esso è presieduto dal Parroco e ha carattere consultivo.

## **Articolo 2**

Il CPAE ha i seguenti compiti:

- a. vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili, sull'adempimento degli obblighi fiscali, sulla cassa parrocchiale e approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili stessi e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all'Ufficio Amministrativo Diocesano, entro il 31 marzo di ogni anno;
- b. studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare i fedeli al dovere di contribuire alle varie necessità della Parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale (cann. 222, 1260 e 1261).
- c. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione, che di fatto modificano lo stato patrimoniale della Parrocchia e/o ne aggravano le



responsabilità economiche, atti da sottoporre poi all'approvazione dell'Ordinario Diocesano per la loro validità, e per i quali vanno osservate le disposizioni canoniche (can. 1281) e civili (cfr. *Determinazione degli Atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano*, prot. n. 05/02/Dc del 19 gennaio 2002).

## **COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA**

### **Articolo 3**

Il CPAE è composto dal Parroco, da un Vicario Parrocchiale (ove presente), e da tre o cinque membri (a seconda del numero degli abitanti della Parrocchia), designati dal Parroco stesso dopo aver sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP).

### **Articolo 4**

**§ 1.** I membri designati, di sicura moralità, inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, ed esperti, per quanto è possibile, in diritto ed in economia (cfr. can. 212 § 3), devono essere confermati dall'Ordinario diocesano con suo decreto. Essi sono invitati alla debita riservatezza, prestano il loro servizio gratuitamente e con senso di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell'esclusivo interesse della Comunità parrocchiale e delle sue finalità pastorali.

**§ 2.** Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, e quanti hanno in atto rapporti imprenditoriali con la Parrocchia.

L'incarico di membro del CPAE è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello nelle Regioni e negli altri Enti locali e territoriali di qualsiasi livello, nonché con organi decisionali di partito o di organizzazioni, comunque denominati, che perseguano finalità direttamente politiche.

**§ 3.** Tra i Consiglieri dovranno essere indicati:

- a. l'incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa;
- b. il rappresentante del CPAE presso il CPP.

## **Articolo 5**

**§ 1.** Il CPAE dura in carica cinque anni.

**§ 2.** In caso di nomina di un nuovo Parroco, questi conferma il Consiglio per un anno.

## **Articolo 6**

**§ 1.** Il mandato dei Consiglieri può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

**§ 2.** In caso di decadenza dei Consiglieri, il Parroco, sentito il CPP e con le modalità di cui all'art. 4, provvede a designare i sostituti che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

I Consiglieri decadono dall'incarico:

- a. per dimissioni presentate al Parroco;
- b. per assenza ingiustificata per tre sessioni

- consecutive;
- c. per altre cause previste dal Diritto Canonico.

### **Articolo 7**

Il Parroco presiede il CPAE e a lui spetta:

- a. la convocazione del CPAE;
- b. la determinazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c. l'illustrazione degli argomenti in esame;
- d. la designazione del Segretario, a cui compete la redazione del verbale di ogni riunione. Se il Segretario è scelto al di fuori dei membri del Consiglio non ha diritto di voto;
- e. il coordinamento tra il CPAE e il CPP.

### **Articolo 8**

§ 1. Il CPAE si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre, nonché quando il Parroco lo ritenga opportuno.

§ 2. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

§ 3. Di ogni riunione venga preparato un verbale, redatto su apposito registro, sottoscritto dal Parroco e dal Segretario. Esso venga approvato nella seduta successiva e conservato nell'Archivio parrocchiale, disponibile alla visita canonica a norma del Diritto particolare (cfr. can. 1276).

Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

**§ 4.** Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, anche altre persone in qualità di esperti senza diritto di voto.

### **Articolo 9**

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo debitamente approvato e sottoscritto dai membri del Consiglio, sarà presentato dal Parroco all'Ufficio Amministrativo Diocesano.

### **Articolo 10**

Il CPAE presenta annualmente al CPP e alla Comunità parrocchiale il rendiconto sull'utilizzo delle eventuali rendite dei beni della Parrocchia e delle offerte ricevute dai fedeli; propone anche le opportune iniziative per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero.

### **Articolo 11**

I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito di proprietà della Parrocchia devono essere sempre e solamente intestati a: "Parrocchia di ... rappresentata dal Parroco pro tempore N. N.", e sia solo il Parroco a operare i prelevamenti. Per quanto riguarda i versamenti nulla osta che il Parroco deleghi una persona di sua fiducia.